

## MOBILITÀ: PUNTEGGIO AGGIUNTIVO DI 10 PUNTI

a cura di Libero Tassella, 8/2/2004

- **Validità del punteggio**

Il punteggio aggiuntivo pari a 10 punti è valido:

- ai fini dei trasferimenti a domanda e d'ufficio;
- ai fini della determinazione del punteggio per l'inclusione nelle graduatorie di circolo e d'istituto per l'individuazione dei docenti soprannumerari rispetto all'organico 2004/2005;
- ai fini della mobilità professionale: passaggi di cattedra e passaggio di ruolo.

- **Beneficiari del punteggio aggiuntivo.**

Per le operazioni di mobilità per l'anno scolastico 2004/2005 nonché per la determinazione del punteggio per l'inclusione nelle graduatorie di circolo e d'istituto per l'individuazione dei docenti soprannumerari rispetto all'organico 2004/2005, i docenti beneficiari del punteggio aggiuntivo di 10 punti sono:

**A) i docenti già in possesso del bonus dall'a.s. 2002/2003**

docenti che nell'anno scolastico 1999/2000 per l'a.s. 2000/2001, nell'a.s. 2000/2001 per l'a.s. 2001/2002 e nell'a.s. 2001/2002 per l'a.s. 2002/2003 (ultimo anno del triennio) non hanno presentato domanda di trasferimento provinciale (prima e seconda fase dei movimenti), di passaggio di cattedra o di ruolo sempre nell'ambito provinciale oppure, pur avendola presentata, l'abbiano revocata nei termini previsti dalle annuali OO.MM. che disciplinano le modalità applicative dei contratti sulla mobilità;

**B) i docenti in possesso del bonus dall'a.s. 2003/2004**

docenti che nell'anno scolastico 2000/2001 per l'a.s. 2001/2002, nell'a.s. 2001/2002 per l'a.s. 2002/2003 e nell'a.s. 2002/2003 per l'a.s. 2003/2004 (ultimo anno del triennio) non hanno presentato domanda di trasferimento provinciale (prima e seconda fase dei movimenti), di passaggio di cattedra o di ruolo sempre nell'ambito provinciale oppure, pur avendola presentata, l'abbiano revocata nei termini previsti dalle annuali OO.MM. che disciplinano le modalità applicative dei contratti sulla mobilità.

*Ai docenti di cui ai punti A) e B) viene riconosciuto il punteggio aggiuntivo anche se hanno presentato o presentano per l'a.s. 2004/2005 domanda di trasferimento condizionata in quanto soprannumerari e, per la scuola elementare, domanda di trasferimento tra i posti (comune e lingua) dell'organico funzionale dello stesso circolo; la richiesta, nel quinquennio, di rientro nella scuola di precedente titolarità fa maturare regolarmente il predetto punteggio aggiuntivo. (cfr. nota 5 ter della tabella valutazione dei titoli allegata al CCNI del 27.1.2004).*

I docenti di cui al punto A) che hanno già acquisito e quelli di cui al punto B) che acquisiscono da quest'anno il punteggio aggiuntivo di 10 punti, lo perderanno solo nella misura in cui chiedano ed ottengano, a seguito di domanda volontaria in ambito provinciale, il trasferimento, il passaggio oppure l'assegnazione provvisoria per il prossimo anno scolastico 2004/2005. (cfr. nota 5 ter della tabella di valutazione dei titoli allegata al CCNI del 27.1.2004).

*I docenti di cui al punto A) che hanno presentato domanda volontaria di trasferimento o passaggio provinciale per l'a.s. 2003/2004 e non hanno ottenuta la mobilità richiesta, non dovrebbero aver perso il bonus di 10 punti come non dovrebbero aver dovuto perdere il punteggio aggiuntivo quei docenti che hanno chiesto e ottenuto l'assegnazione provvisoria per il 2003/2004. Su questi due aspetti sarebbe necessario comunque un chiarimento ministeriale.*

Docenti che intendono maturare il bonus per l'a.s. 2005/2006.

I docenti che nell'a.s. 2001/2002 per l'anno scolastico 2002/2003, nell'a.s. 2002/2003 per l'a.s. 2003/2004 non hanno presentato domanda di trasferimento provinciale (prima e seconda fase dei movimenti), di passaggio di cattedra o di ruolo sempre nell'ambito provinciale oppure, pur avendola presentata, l'abbiano revocata nei termini previsti dalle annuali OO.MM. che disciplinano le modalità applicative dei contratti sulla mobilità, nella misura in cui intendano maturare il punteggio aggiuntivo per la mobilità 2005/2006, per l'anno scolastico 2004/2005 non dovranno presentare entro il 28.2.2004 né la domanda di trasferimento né quella di passaggio provinciale oppure revocarla/le nei termini previsti dall'O.M. 28.1.2004 n. 9.

Per l'attribuzione del punteggio aggiuntivo di 10 punti nella domanda di mobilità è sufficiente barrare l'apposita casella del modulo domanda; non è richiesta pertanto alcuna autocertificazione (cfr. nota MIUR prot. 252 ex DGPSA uff. VII del 5.2.2004).